



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 30/12/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2013, n. 2271

Approvazione nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia. Modifica ed integrazione DD.GG.RR. nn. 745/2009, 2477/2009, 587/2011, 1471/2011 e 2169/2011.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Il principale riferimento normativo in materia di Società strumentali - società a capitale pubblico o a capitale misto, costituite o anche partecipate da pubbliche amministrazioni per la produzione di beni o servizi strumentali all'attività dell'Ente - è l'art. 13 della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (legge di conversione del D.L. n. 223/2006, cd. Decreto "Bersani-Visco") e successive modificazioni, che nell'ambito delle norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza prevede la seguente disciplina:

"1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale (...).

"2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1."

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito il concetto di Società e servizi strumentali, che vanno tenuti distinti dai servizi pubblici locali, evidenziando come "possono definirsi strumentali all'attività degli enti pubblici in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi

pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1600/2008. Cfr. pure, nella stessa direzione, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3766/2009).

La disciplina delle società strumentali mutua l’istituto di derivazione comunitaria del c.d. in house providing, che identifica il fenomeno di “auto-produzione” di beni, servizi o lavori da parte della Pubblica Amministrazione che, in tal modo, acquisisce un bene o un servizio attingendoli all’interno della propria compagine amministrativa piuttosto che rivolgersi all’esterno tramite gara (Corte Giustizia C.E., 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal).

Come ha evidenziato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, “la norma in esame detta come prima e più significativa prescrizione per le società pubbliche da essa disciplinate quella di “operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”, con il corollario che le società stesse “non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara”. La ratio legis indicata dallo stesso art. 13 nel suo incipit - evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e assicurare la parità tra gli operatori - trova la sua principale esplicazione nella precisa delimitazione del ruolo delle società costituite o comunque partecipate dagli enti locali per la produzione in house di beni e servizi strumentali alla loro attività, delimitazione realizzata attraverso la imposizione di una corrispondenza soggettiva tra enti pubblici titolari del capitale sociale, ed esercitanti il c.d. “controllo analogo”, ed enti beneficiari delle prestazioni delle società” (TAR Toscana, 13 marzo 2009 n. 417).

Le condizioni cui è subordinata la legittimità dell’istituto dell’in house providing sono state poi chiaramente sintetizzate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, che ha rilevato come «con l’espressione “in house providing” si indica un modulo organizzativo in virtù del quale la pubblica amministrazione provvede direttamente, mediante società strumentali, alla produzione dei beni e dei servizi di cui ha bisogno (c.d. “autoproduzione”), senza necessità del ricorso al mercato e, quindi, senza necessità del previo esperimento di una procedura di gara.

Con specifico riferimento ai servizi affidabili alle Società strumentali, ulteriori elementi di definizione normativa sono stati introdotti dall’articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007, il quale ha stabilito che “al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Al riguardo il Consiglio di Stato, occupandosi proprio di Società strumentali delle Aziende ed Enti del SSR della Regione Puglia, con alcune recenti sentenze (n. 1572/2011 e n. 1573/2011), ha chiarito che la predetta norma «sancisce, per tutte le amministrazioni pubbliche (...), un puntuale divieto, riferito alla costituzione di società preordinate alle attività di produzione di beni o servizi “non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali».

Fondamentali disposizioni in materia di reclutamento del personale delle società pubbliche, inoltre, sono state introdotte dall’art. 18 del Decreto legge n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008, successivamente integrato dall’art. 19 del Decreto legge n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che, ai commi 2 e 2-bis, così recita:

«2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della

pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze ».

La normativa innanzi citata va dunque ad estendere a società di capitali, formalmente di diritto privato, vincoli e limitazioni di derivazione pubblicistica.

Con riferimento al richiamato art. 18 della L. 133/2008 s.m.i., il Consiglio di Stato ha successivamente chiarito, nell'ambito delle precitate sentenze relative a Società strumentali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia (11 marzo 2011, n. 1572 e n. 1573), la questione della cd. "clausola sociale" evidenziando che «la previsione dell'assunzione immediata del personale delle ditte esterne affidatarie, in precedenza, di analoghi servizi, vale solo nella fase transitoria, e si connette ad una razionale esigenza di assicurare la continuità delle prestazioni dei lavoratori dipendenti, in coerenza con la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva».

La Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 745 del 5/05/2009, ha approvato le linee guida recanti "Criteri e procedure per l'attivazione dei progetti di sperimentazione gestionale (art. 9-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i.) e dell'istituto dell'In house providing".

Con la successiva Deliberazione n. 2477 del 15/12/2009 la Giunta Regionale, a modifica ed integrazione della predetta D.G.R. n. 745/2009 con esclusivo riferimento all'istituto dell'In house providing, ha approvato le "Linee Guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia".

Con la Deliberazione n. 939 del 31/3/2010, inoltre, la Giunta Regionale ha ulteriormente modificato e integrato la citata D.G.R. n. 2477/2009 con esclusivo riferimento ai requisiti ed al compenso dell'Amministratore Unico delle Società strumentali In house.

L'art. 30 della L.R. 4/2010 s.m.i. ha modificato l'art. 25 della L.R. 25/2007, rubricato "Utilizzo personale imprese appaltatrici", prevedendo al co. 1 che "fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli Enti, le Aziende e le Società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l'affidamento di servizi, l'assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali esistenti, ove più favorevoli". Tali previsioni, come sancito dal successivo comma 2, "si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati".

Il medesimo art. 30 ha previsto inoltre, al successivo comma 4, che "le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle Aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle Aziende della Regione Puglia, nei limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo svolgimento dei servizi affidati".

La Corte Costituzionale - su ricorso di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - con la sentenza n. 68 del 23 febbraio 2011, per quanto concerne il citato art. 30, ha confermato la piena validità della "clausola sociale" (assunzione del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto), dichiarando tuttavia l'illegittimità costituzionale del comma 1 limitatamente al vincolo di assunzione a tempo indeterminato, nonché del successivo comma 4 nella parte in cui lo stesso ha previsto l'assunzione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto senza alcuna forma selettiva.

In particolare, con la sentenza n. 68/2011 la Corte Costituzionale ha:

- Confermato la piena validità della «clausola sociale» (nota anche come clausola di «protezione» o di «salvaguardia» sociale, o anche come «clausola sociale di assorbimento») introdotta dall'art. 25 della

L.R. n.25/2007 come modificato dall'art. 30 della L.R. n. 4/2010, ivi compresa l'applicabilità della medesima «clausola» anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di Società strumentali costituite dalla Regione, dagli Enti o dalle Aziende della Regione Puglia;

- Rilevato la violazione dell'art. 97 della Costituzione "sia per l'assenza di criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento di personale delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, sia perché il maggior onere derivante dall'obbligo posto all'affidatario di assumere «a tempo indeterminato» il personale già utilizzato si riflette - anche nel caso di imprese o società affidatarie dell'appalto interamente private - sui principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione affidante in termini di non conformità alle disposizioni sulla «clausola sociale», di minore apertura dei servizi alla concorrenza e di maggiori costi, considerato che l'obbligo eccede i limiti temporali dell'affidamento del servizio”;

- Dichiarato l'illegittimità Costituzionale dell'art. 30, comma 1, limitatamente all'introduzione del vincolo di assunzione a tempo indeterminato "quale imposizione alle nuove imprese o società affidatarie dell'appalto, anziché prevedere unicamente l'«utilizzo» del personale della precedente impresa o società affidataria”;

- Dichiarato l'illegittimità Costituzionale dell'art. 30, comma 4, "nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva”.

In ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 23/2/2011, nonché nel rispetto delle osservazioni espresse dal Ministero della Salute - nell'ambito della verifica degli adempimenti previsti dall'Accordo per il Piano di Rientro della Regione Puglia - con note prot. DGPROG_128-P dell'1/6/2011 e DGPROG_165-P del 14/07/2011, la Giunta Regionale ha modificato la disciplina in materia di Società strumentali con successive DD.GG.RR. nn. 587/2011, 1471/2011 e 2169/2011.

Al riguardo, si osserva tuttavia che i contratti di assunzione di personale (sia rivenienti dall'applicazione della clausola sociale che relativi ad eventuali nuove assunzioni) da parte delle Società In House - trattandosi di datore di lavoro formalmente privato - devono essere stipulati in ossequio alle previsioni del D.Lgs. n. 368/2001 e dei contratti collettivi nazionali del settore di appartenenza, sulla base della durata di affidamento del servizio per l'espletamento del quale si procede alle stesse assunzioni.

Successivamente, il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, all'art. 4 ("Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche"), commi 1 e 2, ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 devono procedere, nei confronti delle Società controllate che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi in favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, alternativamente, allo scioglimento entro il 31 dicembre 2013 ovvero all'alienazione - con procedure di evidenza pubblica - delle partecipazioni detenute entro il 30 giugno 2013.

La Corte Costituzionale, tuttavia - con sentenza n. 229 del 18/06/2013 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3 secondo periodo, 3-sexies ed 8 dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 come convertito in L. 135/2012 nella parte in cui gli stessi si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria. Nello specifico, la Corte ha sostenuto infatti che la disciplina dettata dal predetto art. 4 si configura come "disciplina puntuale e dettagliata che vincola totalmente anche le amministrazioni regionali, senza lasciare alcun margine di adeguamento (...), con conseguente lesione dell'autonomia organizzativa della Regione, nonché della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica”.

Sono pertanto venuti meno gli obblighi di scioglimento o alienazione delle Società in House delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia previsti dall'originario disposto dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 come convertito in L. 135/2012.

Il predetto D.L. 95/2012 come convertito in L. 135/2012, inoltre, sempre all'art. 4, ha introdotto significative novità in materia di Consigli di Amministrazione delle Società (co. 4 e 5) nonché di

reclutamento e gestione del personale (co. 9, 10 e 11), dalle quali si evince - tra l'altro - che alle Società in house dovranno applicarsi le medesime disposizioni limitative delle assunzioni e dell'utilizzo di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa previste per la Pubblica Amministrazione controllante (Azienda o Ente S.S.R.).

In particolare, in materia di amministrazione societaria, il comma 4 dell'art. 4 prevede che: "I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di Amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un Amministratore Unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". Il successivo comma 5 aggiunge che "i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma (...)".

In materia di reclutamento e gestione del personale, i commi 9 e 10 dello stesso art. 4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in L. 135/2012, espressamente dispongono:

"9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

10. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi".

Inoltre, essendo le Società In House delle Aziende ed Enti del S.S.R. totalmente controllate dalle predette Aziende ed Enti e dunque subordinate alle medesime previsioni in tema di limiti assunzionali, nei confronti di tali Società trovano applicazione gli orientamenti giurisprudenziali in tema di assunzioni di personale del S.S.R., in particolare il principio sancito da recenti sentenze della Corte dei Conti in base al quale la trasformazione del contratto di lavoro da part-time a full-time si configura quale "nuova assunzione" ed, in quanto tale, deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in tema di assunzioni, ivi compreso il limite di cui all'art. 3, co. 101 della L. n. 244/2007 (Corte dei Conti Emilia Romagna - Sez. Regionale di controllo, Del. n. 8/2012; Corte dei Conti Sardegna - Sez. Regionale di controllo, Del. n. 67/2012; Corte dei Conti Lombardia - Sez. Regionale di

controllo, Del. n. 51/2012).

Ulteriori pronunce della giurisprudenza contabile in materia, inoltre, hanno evidenziato che “il semplice incremento orario (fino a 32 ore) che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell’art. 3, co. 101 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l’Amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente” (Corte dei Conti Toscana - Sez. Regionale di controllo, Del. n. 198/2011. Dello stesso orientamento Corte dei Conti Lombardia - Sez. Regionale di controllo, Del. n. 462/2012; Corte dei Conti Emilia Romagna - Sez. Regionale di controllo, Del. n. 8/2012; Corte dei Conti Campania - Sez. Regionale di controllo, Del. n. 225/2013). Fa naturalmente eccezione - come espressamente rilevato dalla Corte dei Conti della Lombardia nella citata Delibera n. 462/2012 - “il caso in cui l’operazione dell’Ente sottenda un intento elusivo dello spirito della Legge finanziaria per il 2008 in materia di limiti alle assunzioni, come chiarito nella Deliberazione della Sezione Sardegna n. 67/2012/PAR (in cui il quesito esaminato afferiva alla possibilità di incrementare fino a 35 ore, sulle 36 previste per il tempo pieno, l’orario di lavoro del dipendente)”.

Analogamente, le Società In House delle Aziende ed Enti del S.S.R. risultano subordinate alle medesime disposizioni regionali in materia di acquisti in economia. La Giunta Regionale, infatti, con D.G.R. n. 1392 del 10/7/2012 ha adottato lo Schema di regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, dichiarando espressamente che “lo schema di regolamento predisposto stabilisce i principi che devono ispirare l’attivazione e svolgimento delle procedure di acquisizione in economia di lavori, beni e servizi da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale nonché da parte delle Società in house costituite dalle Aziende Sanitarie ed Istituti del SSR: economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità al fine di garantire la qualità delle prestazioni acquisite”. Pertanto, con il medesimo atto deliberativo la Giunta Regionale ha disposto “l’estensione dei contenuti del presente provvedimento alle rispettive società di in house providing eventualmente costituite affinché la regolamentazione per gli acquisti in economia sia adottata con regole rigorosamente uniformi allo schema di regolamento di cui al presente provvedimento”.

Recentemente, con D.Lgs. n. 39/2013 è stato disciplinato il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, fra i quali rientrano le Società In House, introducendo una serie di cause di inconfirabilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice. Al riguardo, tuttavia, si precisa che il successivo D.L. 69/2013 come convertito in Legge n. 98/2013 ha previsto, all’art. 29-ter, una disciplina transitoria in materia di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 - disciplina transitoria in vigore dal 21 agosto 2013 - in base alla quale “in sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti”.

Ai fini della determinazione del compenso dell’Amministratore Unico di Società In House, stante l’assenza di una normazione specifica, si ritiene opportuna la fissazione di un tetto massimo retributivo per cui si propone di fare riferimento - in via analogica - a quanto previsto per il Presidente delle Società a totale partecipazione di Comuni o Province di cui all’art. 1, co. 725 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), in base al quale “nelle società a totale partecipazione di Comuni o Province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’art. 82 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “. Tale orientamento, peraltro, è suffragato da recente

giurisprudenza della Corte dei Conti, che da ultimo con deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 84 del 14/6/2012 ha ritenuto legittima ed opportuna la fissazione di un tetto massimo retributivo per l'Amministratore/i delle Società in questione, in quanto "pur a fronte di una normativa codicistica che per converso assegna all'autonomia privata degli organi societari la concreta determinazione dell'entità dei compensi, senza imporre limiti di sorta (...) tale deroga limitativa, tuttavia, lungi dal risultare incompatibile con i principi del diritto civile, appare sostanzialmente coerente con la generale regolamentazione del principio di autonomia privata (...), anche in ambito societario (...), in quanto, come noto, l'autonomia imprenditoriale ben può incontrare vincoli in disposizioni normative finalizzate alla salvaguardia di interessi, pubblici o privati, diversi da quello sociale e come tali ritenuti ex lege indisponibili per la società".

Per quanto innanzi, si sottolinea la necessità di prendere atto della rapida evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di in house providing e, contestualmente, di adeguare al predetto quadro di riferimento la programmazione regionale in materia, anche al fine di fornire puntuali direttive ai Direttori generali delle Aziende ed Enti controllanti.

Si ritiene pertanto opportuno integrare e modificare, per quanto in contrasto con il presente schema di provvedimento, le DD.GG.RR. nn. 745/2009, n. 2477/2009, 587/2011, 1471/2011 e 2169/2011, procedendo all'approvazione dei nuovi "Criteri per l'organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia", allegati al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e che sostituiscono integralmente le "Linee guida per la costituzione, attivazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia" allegate alla citata D.G.R. 2477/2009.

Le Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale dovranno quindi provvedere ad adeguare ai nuovi criteri approvati con il presente schema di provvedimento tutti gli atti di costituzione, organizzazione e gestione delle Società in house.

Copertura finanziaria L.R. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- Di integrare e modificare, per quanto in contrasto con il presente provvedimento, le DD.GG.RR. nn. 745/2009, n. 2477/2009, 587/2011, 1471/2011 e 2169/2011;
- Di approvare i nuovi “Criteri per l’organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia”, allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e che sostituiscono integralmente le “Linee guida per la costituzione, attivazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale di Puglia” allegate alla D.G.R. 2477/2009;
- Di stabilire che le Aziende ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale devono provvedere, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, all’adeguamento di tutti gli atti di costituzione, organizzazione e gestione delle Società in house ai nuovi “Criteri per l’organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia” approvati con il presente provvedimento;
- Di dare mandato all’Ufficio 2 - Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per gli adempimenti connessi all’adozione del presente provvedimento;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola